COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

CONTRATTO – INTEGRATIVO
Anni 2016-2018
Intese attuative 2017

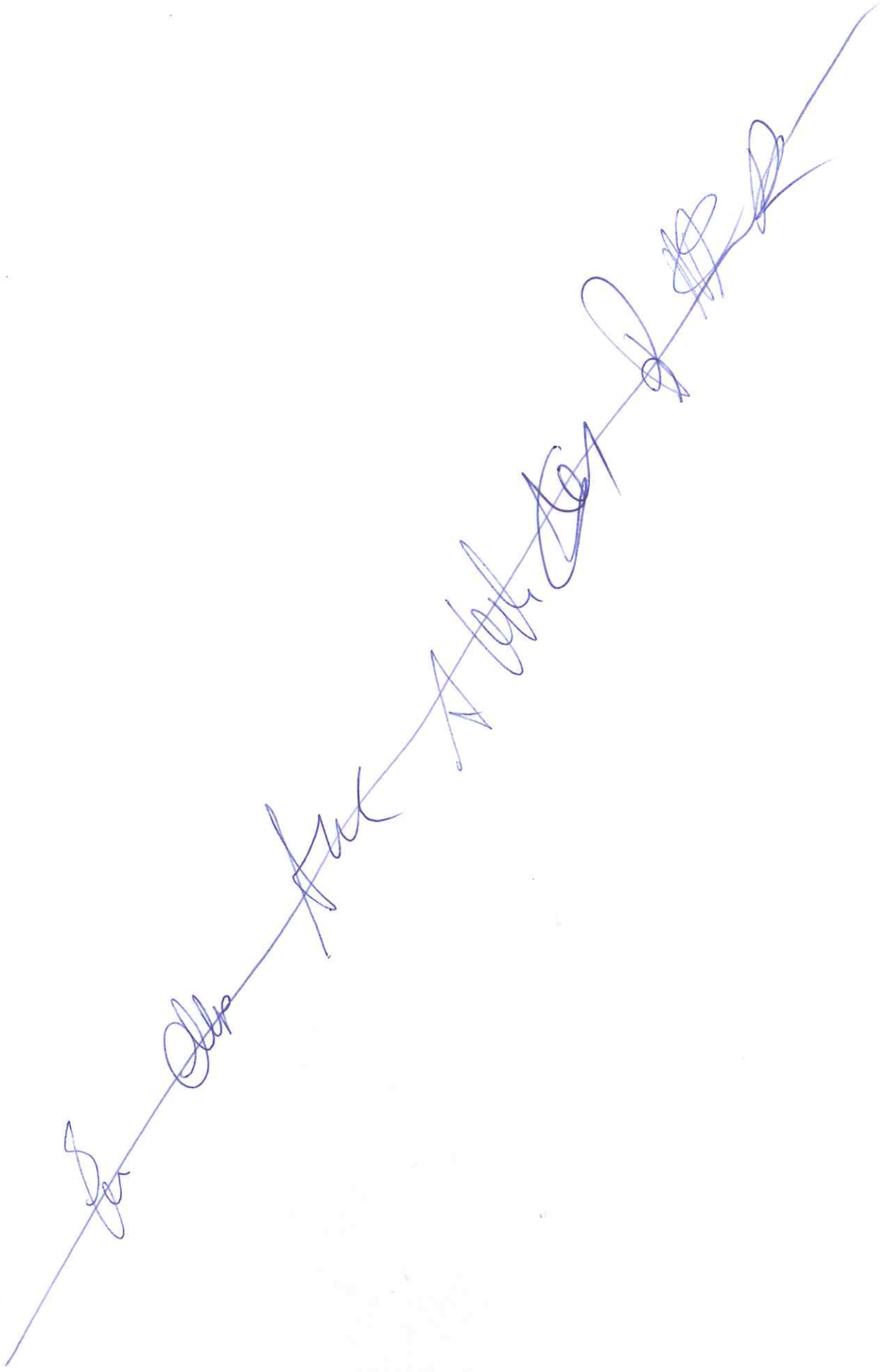

COMUNE DI LUINO

SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO

- che in data 07 Dicembre 2017 veniva siglato, tra la delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza sindacale unitaria e territoriale, l'accordo decentrato – contratto integrativo normativo 2016_2018 Contratto integrativo economico 2017 (Allegato A);
- che il Revisori Unico dei Conti esprimeva in data 11 Dicembre 2017 il parere favorevole relativamente al controllo di cui all'art.5 del C.C.N.L. dell' 01.04.1999 (Allegato B);
- che con delibera della Giunta Comunale n. 168 del 12 Dicembre 2017 veniva approvata la dianzi richiamata intesa, autorizzandone la definitiva sottoscrizione (Allegato C);
- che si rende ora necessario ed opportuno procedere a formale e definitiva sottoscrizione dell'accordo in parola al fine di conseguente esecuzione;
- che l'accordo siglato ha il seguente tenore

ALLEGATO A)

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

Contratto Integrativo Normativo ed Economico 2017

Bozza di Accordo predisposta dal Servizio Personale

IPOTESI 2017

Contratto Integrativo Normativo Economico 2017

In Luino, presso la residenza municipale, il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11.00

TRA

la **Delegazione Trattante Di Parte Pubblica,** quale designata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06/06/2017 nelle persone dei signori:

- Dott. Antonio Dipasquale - Presidente - Segretario Generale
- Arch Stefano Introini - Dirigente del Settore Territorio e ad interim del Settore Amministrativo e Servizi alla città;
- Dott.ssa Mariella Enrico - Funzionario addetto al controllo di gestione

E

la **Rappresentanza Sindacale Unitaria** dei lavoratori nelle persone dei signori/signore:

- Annamaria Cordini
- Laura Baggiolini
- Cristina Murgia
- Nadia Fantato
- Massimo Brizzio

e dei **rappresentanti sindacali delle associazioni territoriali dei lavoratori** nelle persone dei signori:

- Mirella Palermo, CISL - FP
- Gianni Ardizzoia CGIL - FP

Premesso che

> L'art.23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 evidenzia che : "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*;

> la Giunta comunale con Deliberazione n. 77 del 06 giugno 2017, ha disposto gli indirizzi per la definizione delle intese attuative 2017:

> garantire la selettività dei compensi incentivanti, privilegiando l'impegno profuso per incrementare la qualità

dei servizi, l'economicità della gestione, l'attenzione al cittadino, la capacità di lavorare in modo coordinato tra il personale appartenente ai diversi settori e servizio;

- Le risorse "variabili" disponibili, data la limitata capienza del Fondo, sono impegnate per garantire il finanziamento degli istituti relativi ad indennità di rischio, reperibilità e posizioni di particolare responsabilità. Le risorse di cui agli articoli 15, commi 2, 4 e 5, così come le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 del D.L. n.98/2011, ove si verifichino le condizioni per il loro stanziamento, sono soggette ad un sistema di valutazione che già di per se determina la ripartizione in cinque diversi livelli di performance individuale secondo il sistema di valutazione - Metodo ELEA 2001 - vigente nell'Ente.

- in data 5 agosto 2014 veniva siglato e poi sottoscritto in data 21 ottobre 2014 il Contratto Integrativo Normativo 2013 - 2015 la cui disciplina si intende confermare anche per l'anno 2017 nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il sistema di valutazione (Metodo ELEA 2001) in vigore nell'Ente rispetta i criteri di cui all'art.5, comma 11 bis del d.lgs. n.141/201 1 mentre per quanto riguarda il 2018 si andrà utilizzare il nuovo metodo di valutazione ……;
- è stato adottato il Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance (D.G.C. n.116 del 28/06/2011) sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale (D.C.C. n.55 del 21/12/2011);
- l'Ente è ora dotato dal secondo semestre 2016 del Nucleo Indipendente di Valutazione, i cui compiti e modalità di funzionamento sono disciplinato da apposito regolamento (D.G.C. n.33 del 31.03.2016);
- l'Ente rispetta i principi di programmazione e controllo, disponendo altresì l'integrazione tra il Piano della Performance ed al Piano Esecutivo di Gestione, e che tali principi sono oggetto di attenta analisi in fase di implementazione della nuova armonizzazione contabile, alla luce della quale è già stato disposto il Documento Unico di Programmazione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra indicate

si conviene e si stipula

quanto segue:

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

Contratto Integrativo Normativo ed Economico 2017

Bozza di Accordo predisposta dal Servizio Personale

A. Ambito di applicazione e durata del contratto

Il contratto integrativo economico (di seguito C.I.E.) si applica a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nonché ai lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo che presteranno eventualmente la loro opera nel periodo di vigenza delle sotto estese intese.
Il C.I.N.E. entra in vigore dal momento della sottoscrizione definitiva dello stesso e mantiene efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo accordo decentrato, fatti salvi gli effetti di diverse contrarie disposizione di legge, ove prevalente. E' fatta altresi salva la diversa decorrenza specificatamente prevista dalla sotto estesa disciplina dei singoli istituti contrattuali.
Le parti danno atto che i criteri di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Si dà atto, in proposito, che le risorse decentrate anno 2017 sono state definite in prima battuta, con determinazione n. 36 del 14.02.2017 mentre le risorse c.d. "variabili" sono state definite con successiva deliberazione dalla Giunta Comunale n° de 13.6.2017.
Per quanto attiene gli istituti giuridici si rifà lettera rinvio al contratto integrativo normativo 2013/2015 ed ai precedenti accordi decentrati eventualmente ivi richiamati, la cui disciplina deve intendersi qui integralmente trascritta e confermata nella sua vigenza.

B. Criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane

B.1. - Risorse
Le parti danno atto che le risorse di cui all'art.15 del CCNL 1.4.1999 sono ripartite secondo l'allegata tabella (doc. 1) e saranno oggetto di intese attuative annuali, ossia contratti integrativi economici.
B.2 - Incentivazione della performance individuale
Le parti danno atto che la ripartizione e l'utilizzo del risorse decentrate del fondo per l'incentivazione del personale dipendente saranno volte ad orientare l'azione delle risorse umane che qualificano la dotazione organica dell'Ente al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dei servizi ed attività erogati dal Comune coerentemente ai vigenti sistemi di pianificazione, programmazione e ciclo della performance di cui al vigente sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
I sistemi di incentivazione mirano, nel perseguire gli obiettivi di incremento della produttività e della qualità dei servizi erogati, alla valorizzazione delle competenze professionali del personale incentivando in modo particolare l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa resa a favore dell'Amministrazione.
Le parti danno atto dell'impegno alla prevalente destinazione del salario accessorio alla valorizzazione della performance individuale, seppure nella consapevolezza della scarsità di risorse conseguente al blocco della contrattazione collettiva nazionale, ragione per la quale le uniche risorse utili a tal fine sono solo quelle eventualmente disponibili per

effetto di stanziamenti aggiuntivi ai sensi dell'art.15, commi 2, 4 e 5 del CCNL 1.4.1999.

B.3 – Posizioni organizzative

si sta ultimando la revisione delle posizioni organizzative e dei relativi incarichi che andrà a completarsi nell'anno 2018.
Le parti, infine, danno atto che per quanto attiene la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono fissate nel loro importo in una somma che consente la remunerazione minima percentuale pari al 10% della retribuzione di posizione. La predetta percentuale potrà risultare incrementata dalle somme introitate per i servizi a favore di terzi finanziati ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera d) o per servizi aggiuntivi/obbiettivi sfidanti ai sensi dell'art.15, commi 2),4) e 5) dei relativi importi quali risultanti dalla metodologia ELEA 2001 (schede R2 ed R3). L'importo massimo erogabile ai singoli titolari di posizione organizzativa non potrà comunque eccedere il 25% della retribuzione della posizione.

B.4 – Risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione

Le parti danno atto che è stato approvato il piano relativo all'anno 2017 con deliberazione della Giunta comunale n.79 del 06.06.2017. La disciplina da applicarsi è quella dell'accordo decentrato 2016, di seguito riportata:
Le parti si accordano per una percentuale variabile tra il 30% ed il 50% delle somma derivante da detto risparmio quale verrà accertata con il Conto Consuntivo da destinarsi alle politiche di valorizzazione della performance. L'importo restante (70% - 50%) permarrà nella disponibilità di bilancio. A decorrere dall'anno 2015, per quanto attiene tale quota incentivante vengono fissate le seguenti fasce di incentivo commisurate al risparmio ottenuto:

- Per risparmi complessivi fino a € ~~10.000,00~~ 15,000,00 la percentuale viene fissata nel 50%;
- Per risparmi complessivi eccedenti l'importo di € ~~10~~.001,00 e sino a € 60.000,00 la percentuale decrescerà sino al 30 % di incentivo, ogni 5.000,00 di risparmio incrementale ottenuto con scaglioni decrescenti si ridurrà di due punti percentuali. Ad Es. ad un risparmio ottenuto pari a € 15.000 si applicherà la percentuale del 48 % ottenendo un premio incentivante di € 7.200,00, e così a sino ad un risparmio massimo di € 60.000,00 al quale si applicherà la percentuale del 30% con un incentivo pari a € 18.000,00, importo che rappresenta l'incentivo massimo erogabile, anche in caso di risparmi superiori ai € 60.000,00 in ragione dell'insostenibilità finanziaria, anche ai fini del computo della spesa di personale che non consentono, di disporre di somme maggiori. 15.001,00

La somma derivante da detto risparmio verrà ripartita secondo le seguenti fasce di merito:

- 52 % al personale artefice dei progetti di risparmio oggetto del piano di razionalizzazione: si tratta del personale che ha ideato i progetti ed ha collaborato direttamente per il perseguimento

dell'obiettivo mediante interventi gestionali e di controllo della spesa;

- 48 % al personale che con i propri comportamenti virtuosi hanno consentito al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa; Ove il predetto apporto non è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio la predetta percentuale è riassorbita nella precedente che si eleva al 100%.

Per l'attribuzione dell'apporto individuale si utilizzeranno le schede del vigente sistema di valutazione (schede R2 ed R3). Resta inteso che dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art.5 comma 11 *quinques* ex d.lgs. n.141/2011 che prevede una differenziazione tra il 10% ed il 30% rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie. Una quota del risparmio ottenuto andrà ad incrementare la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

B.5 Disciplina delle particolari condizioni della prestazione lavorativa e criteri per l'attribuzione delle risorse del fondo agli incarichi di responsabilità

Si confermano gli importi economici già fissati nel contratto decentrato integrativo normativo 2013/2015 siglato in data 5 aprile 2014 e successivamente sottoscritto dalle parti. Si procederà quanto prima ad una revisione delle singoli posizioni di particolare responsabilità,adeguandole alle mutate necessità. La materia formerà oggetto di revisione nei termini e nei modi fissati dalle vigenti disposizioni contrattuali.

B.6 Fondo per la progettazione e l'innovazione ex art.93 D. Lgs. n.163/2006.

Si confermano la disciplina di cui all'accordo decentrato 2015, per quanto compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50/2016. Le parti si impegnano quanto prima ad una revisione della predetta disciplina alla luce del nuovo regime legislativo in materia di contratti (appalti) pubblici.

B.8 Indennità di reperibilità-turno-maggiorazione oraria 20% e 50% -straordinario ordinario-notturno e/o festivo- Atto di indirizzo.

DI ESTENDERE LE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE CHE SI OCCUPA

Si propone a partire dall'anno 2018 di corrisponderle nel secondo mese successivo la maturazione del diritto (es : indennità di gennaio 2018 verrebbero pagate a Marzo 2018)

DI STATO CIVILE, IN PRESENZA DI PIÙ GIORNATE CONSECUTIVE DI NATURA FESTIVA.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

Contratto Integrativo Normativo ed Economico 2017

Bozza di Accordo predisposta dal Servizio Personale

Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Antonio Dipasquale

Stefano Introini

Mariella Enrico

Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori

Annamaria Cordini

Massimo Brizzio

Laura Baggiolini

Cristina Murgia

Nadia Fantato

Mirella Palermo

Gianni Ardizzoia

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa [1]

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - *(ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)*	€ 205.964,90	€ 205.964,90	€ 205.964,90
INCREMENTI CCNL 2002-05 - *(ART. 32 CC. 1,2,7)*	€ 29.713,36	€ 29.713,36	€ 29.713,36
INCREMENTI CCNL 2004-05 - *(ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)*	€ 12.627,99	€ 12.627,99	€ 12.627,99
INCREMENTI CCNL 2006-09 - *(ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)*	€ 16.495,65	€ 16.495,65	€ 16.495,65
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	€ -	€ -	€ -
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09)*	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)*	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - *(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)*	€ 19.980,00	€ 19.980,00	€ 19.980,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)*	€ -	€ -	€ -
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - *(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)*	€ 20.586,63	€ 20.586,63	€ 20.586,63
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	€ 6.511,00	€ 10.689,00	€ 10.689,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 298.857,53	€ 294.679,53	€ 294.679,53
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)* [2]			
RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)*			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - *(ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)* [3] *- incentivi per funzioni tecniche*			€ 3.534,97
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - *(ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)*			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)*	€ 14.800,00	€ 13.000,00	€ 9.400,00
INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)*	€ 11.600,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00
MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14.9.2000)* [4]	€ -	€ -	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	€ -	€ -	
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.434,97
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - *(ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)*	€ -	€ -	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)*	€ 10.678,00	€ 14.000,00	€ 14.855,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - *(ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001, ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)*	€ 6.483,93	€ 3.159,22	€ 6.104,90
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)* [5]	€ -	€ -	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)* [6]	€ 39.993,25	€ 44.009,47	€ 44.182,25
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)*	€ -	€ -	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 57.155,18	€ 61.168,69	€ 65.142,15
TOTALE RISORSE VARIABILE	€ 84.655,18	€ 88.668,69	€ 92.577,12
TOTALE [7]	€ 383.512,71	€ 383.348,22	€ 387.256,65
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO [7]	€ 326.357,53	€ 322.179,53	€ 322.114,50

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	*119*	*116*	*116*
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	*116*	*116*	*116*
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	*117,50*	*116,00*	*116,00*
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		1,28%	1,28%
LIMITE 2015 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE		€ 322.180,00	€ 322.180,00

in realtà 113
ma il sistema applicherebbe riduzione
che per l'anno 2017 non e' prevista

Destinazione risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	54.653	54.653	54.653
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	124.188	125.954	125.954
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	81.600	89.245	90.105
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	-	-	-
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE.	-	-	-
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	7.162	7.162	7.162
Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento	**267.604**	**277.014**	**277.874**
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	-	-	-
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (alta professionalità)	16.426	9.130	9.130
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	15.000	13.832	13.882
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE.	39.959	40.500	40.500
incentivi per funzioni tecniche nuove disp	-	-	3.535
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	28.900	33.517	29.947
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	12.934	8.887	11.833
Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento	**113.219**	**105.866**	**108.826**
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	-	-	-
ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL 2002-05 (ALTE PROFESSIONALITA')	-	-	-
Totale destinazioni ancora da regolare	-	-	-
TOTALE RISORSE DESTINATE	**380.822**	**382.879**	**386.700**

Verifica copertura complessiva utilizzi	**2.690**	**469**	**556**
Verifica copertura risorse stabili per utilizzi stabili	**21.990**	**15.698**	**14.838**

ALLEGATO B)

COMUNE DI LUINO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico per l'anno 2017 siglato in data 07 dicembre 2017.

Il sottoscritto **POZZI Dott. Massimo Giuseppe** nella sua qualità Revisore dei Conti del Comune di Luino, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/10/2015;

richiamato

l'art. n. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. n. 55 del D. Lsg. n. 150/2009 e l'art. n. 5 del CCNL 01.04.1999 delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, relativamente al controllo da parte dell'Organo di revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

esaminata

la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico per l'anno 2017 siglato in data 07 dicembre 2017 in uno alle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa di cui al comma 3 - sexies dell'art.40 bis del Decreto Legislativo n.165/2001;

esaminate

le relazioni illustrative tecnico-finanziarie che definiscono i criteri di formazione del fondo e di distribuzione delle risorse allocate, conformemente alle normative di legge e ai limiti in vigore;

verificata

la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla sottoscrizione della proposta di contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico per l'anno 2017 siglato in data 07 dicembre 2017

Lì, 11 dicembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI
(Massimo Pozzi)

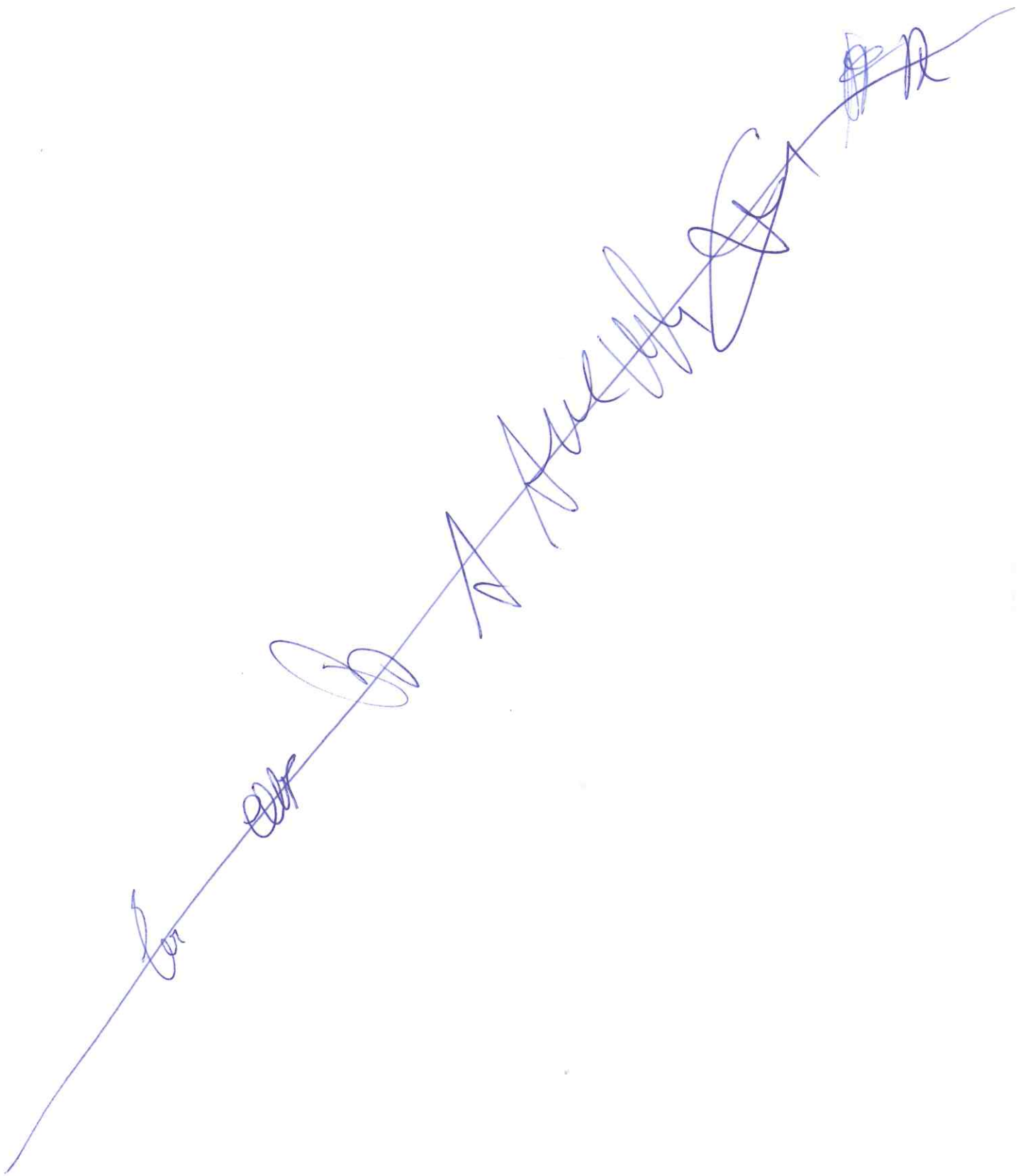

ALLEGATO C)

Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016
Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516
PEC: *comune.luino@legalmail.it*

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 12/12/2017

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016-2018 - INTESE ATTUATIVE 2017

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Nominativo	Carica	presente
Pellicini Andrea	Sindaco	SI
Casali Alessandro	Vice Sindaco	SI
Franzetti Caterina	Assessore	SI
Castelli Piermarcello	Assessore	NO
Miglio Alessandra	Assessore	SI
Sgarbi Dario	Assessore non Cons.	SI

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dipasquale Antonio.

Pellicini Andrea, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016-2018 - INTESE ATTUATIVE 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 77 del 06 giugno 2017 ha individuato i membri della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel Segretario Generale in qualità di Presidente (ed in sua assenza nel Vice Segretario Generale ove presente), e, quali componenti, il Dirigente del Settore Territorio (ora a interim quale Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Città) ed infine il funzionario Responsabile del Controllo di Gestione, del pari disponendo che per quanto attiene il personale dirigente, la delegazione trattante di parte pubblica è composta dal solo Segretario Generale:
- la Giunta Comunale sempre con Deliberazione n. 77 del 06 giugno 2017 ha dettato gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017:
    - > per il personale non dirigente "garantire la selettività dei compensi incentivanti, privilegiando l'impegno profuso per incrementare la qualità dei servizi, l'economicità della gestione, l'attenzione al cittadino, la capacità di lavorare in modo coordinato tra il personale appartenente ai diversi settori e servizio";
    - > per il personale dirigente: "garantire il massimo impegno per la piena attuazione dei processi di integrazione tra i diversi strumenti di programmazione e controllo, dando attuazione alle disposizioni in materia di performance organizzativa, promuovere ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, favorire l'innovazione organizzativa sia in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, sia in merito ai processi di lavoro, anche avuto riguardo al mutato quadro legislativo in materia di integrità e trasparenza";
- la spesa di personale è da anni oggetto di interventi restrittivi disposti nell'ambito delle politiche di riduzione del debito pubblico;
- l'articolo 14, comma 7, confermava l'obbligo di riduzione della spesa di personale, riscrivendo l'art.1 comma 557 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), là ove prescrive, al fine del rispetto del predetto limite, alla lettera c), possa operarsi anche mediante "il contenimento della dinamiche di crescita della contrattazione decentrata" attraverso la riduzione delle risorse per le politiche di sviluppo ed incentivazione del personale, disposizioni, invero, ora novellata dall'art.3, comma 5-bis dal d.l. n.90/2014 conv. con legge n.114/2014;

ATTESO che come si evince dalla Delibera n. 227 del 6 settembre 2016 della Corte dei Conti Lombardia, che affronta la questione controversa in merito all'interpretazione della norma posta dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, dopo l'intervento della Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 16/16, il Legislatore, con l'art. 16 del Dl. n. 113/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16, ha mutato il quadro normativo di riferimento, abrogando in via diretta la lettera a), dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/06, ovvero la riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente;

DATO ATTO che seppure non è più cogente il vincolo della riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, tale parametro verrà mantenuto come indicazione programmatica, quale criterio di economicità;

VISTE le Circolari n. 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e n. 40/2010 e n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n.141 a mezzo del quale si dispone che le fasce di merito (anche quelle degli enti locali) entreranno in vigore dalla prossima tornata contrattuale;

VISTO l'art.4 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 a mente del quale "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al

personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

DATO ATTO che la circolare congiunta n. 60/Gab del 12 maggio 2014 (Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Ministro dell'Economia e delle Finanze) "Circolare relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2014" a mezzo della quale si consente a regioni ed enti locali di proseguire nell'applicazione dei contratti decentrati in vigore, fatto salvo l'eventuale recupero, nel caso in cui ciò sia strettamente necessario per la erogazione di servizi essenziali, e purché non siano in corso accertamenti in via giudiziale della responsabilità amministrativa e/o contabile, e purché l'Ente abbia rispettato tutti i parametri in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, il patto di stabilità, il tetto alla spesa del personale, il tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, nonché i vincoli dettati dal D.L. n. 78/2010 in materia di tetto al trattamento economico individuale, di tetto e taglio del fondo per la contrattazione decentrata, di blocco degli effetti economici delle progressioni e di tetto alla spesa per le assunzioni flessibili";

ATTESO che il Comune di Luino non si trova nelle condizioni di cui alla predetta norma, avendo rispettato i vincoli finanziari via via posti nel tempo alla contrattazione collettiva integrativa;

CONSIDERATO che al fine di rendere evidente la conformità alle disposizioni di cui al TIT. III del d. lgs. n.150/2009 è stato sottoscritto il contratto decentrato normativo 2013- 2015 sottoscritto in data 20-21 ottobre 2014 e successivamente sottoscritto in data 31 dicembre 2015 il contratto decentrato normativo 2013-2015 -annualità 2015 ;

ATTESO che in proposito sono intervenute autorevoli indicazioni interpretative in ragione delle quali:

- Secondo l'ARAN ("Le novità del d.lgs. n. 141/2011 in materia di contrattazione decentrata" Soloperto – ottobre 2011):

"2. È confermato che la differenziazione per fasce retributive prevista dal D. Lgs. n. 150/2009 non opera conformante a quanto disposto dall'art.6 del d. lgs. n. 141/2011.

Letteralmente ARAN afferma che:

> "In tale ambito, il comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 141/2011 recepisce il punto fondamentale dell'Intesa del 4 febbraio 2011 relativo, come detto, al differimento dell'applicazione piena, a regime, della disciplina dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 (la distribuzione forzata delle valutazione). La norma, infatti, espressamente prevede che:
>
> a) la differenziazione per fasce retributive prevista dalla riforma trova applicazione a regime solo a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del d.lgs. n. 150/2009, dopo la fine del blocco attualmente fissato dalla manovra finanziaria fino al 31.12.2014);
>
> b) nel periodo di moratoria contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, verranno utilizzate solo le eventuali economie aggiuntive - conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione - destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.
>
> La nuova disciplina, quindi, ha carattere esclusivamente transitorio.
>
> Nell'ambito della moratoria contrattuale, tuttavia, le disposizioni dell'art.19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 potranno comunque trovare applicazione, ove sussistano effettivamente, presso ciascuna PA, risorse aggiuntive conseguenti alla attuazione dell'art. 16, comma 5, della L. n. 111/2011 secondo le condizioni e le modalità ivi indicate.
>
> Giova evidenziare che, nei termini in cui è formulata, tale disciplina non può in alcun modo essere interpretata in senso estensivo, al di là delle finalità cui è chiaramente preordinata.
>
> In particolare essa non si presta in alcun modo ad essere intesa nel senso di incidere anche sulla operatività ed attuabilità anche di tutti gli altri strumenti comunque finalizzati a premiare il merito e la professionalità nonché sulle altre disposizioni in materia del d.lgs. n. 150/2009, che non abbiano alcun collegamento diretto o indiretto con la specifica disciplina dell'art. 19, comma 2, del suddetto decreto legislativo.
>
> Pertanto, ben potrà accadere, anche nel regime transitorio, che un dipendente, a prescindere dalle fasce retributive, sia comunque escluso dai compensi incentivanti la produttività "ordinari", come attualmente previsti e disciplinati, in presenza di una valutazione assolutamente negativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti dallo stesso, secondo i

principi generali.

3. La differenziazione opera solo per le risorse aggiuntive, ossia quelle disposte dall'art.16 del D.L. n.98/2011;

- Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica il criterio di prevalenza della retribuzione individuale rispetto alla retribuzione accessoria opererà solo successivamente alla nuova tornata contrattuale collettiva nazionale. Letteralmente il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n.7/2010) al paragrafo 5 "Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012." ha precisato che: "Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore. È questo il caso:

  - della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);
  - delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009;
  - del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento del contratto nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009);

  Analogamente, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della "graduatoria di performance" di cui all'articolo 40, comma 3-quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.";

CONSIDERATO che alla luce di quanto precede, e sempre ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al d. lgs. n.150/2009, nel Comune di Luino, le risorse "variabili" disponibili, data la limitata capienza del Fondo, sono impegnate per garantire il finanziamento degli istituti relativi ad indennità di rischio, reperibilità e posizioni di particolare responsabilità, mentre le risorse di cui all'articolo 15, commi 2, 4 e 5, così come le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 del D.L. n.98/2011, ove si verifichino le condizioni per il loro stanziamento, sono soggette ad un sistema di valutazione che già di per se determina la ripartizione in cinque diversi livelli di performance individuale secondo il sistema di valutazione - Metodo ELEA 2001 - vigente nell'Ente.

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Luino:

- ha provveduto sin dall'anno 2010 al Giugno 2016 alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, mentre precedentemente, ossia sin dal 1997, aveva disposto la costituzione del Nucleo di Valutazione e che tale figura viene ripristinata a far tempo dal Luglio 2016;
- ha adottato il Regolamento per l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance - O.I.V. (art. 14 del D.Lg. 150/09) (D.G.C. n.117 del 28/06/2011)
- ha adottato il Regolamento e costituito il Nucleo di Valutazione (art. 14 del D.Lg. 150/09) (D.G.C. n. 33 del 31/03/2016)
- ha adottato il Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance (D.G.C. n.116 del 28/06/2011)
- ha adottato un sistema di programmazione e controllo, con integrazione il Piano della Performance al Piano Esecutivo di Gestione, adottato sin dall'anno 2011;

DATO ATTO che il contratto decentrato di che trattasi attiene agli anni 2016-2018 la parte normativa ed all'anno 2017 per quanto attiene la parte economica;

VISTI:

- l'articolo 1337 cod. civ. in punto di buona fede e correttezza nell'ambito delle trattative volte alla formazione del contratto;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritti in data 31.3.1999, 1.4.1999, 14.09.2000, 05.10.2001 e 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008 e 31.07.2009;
- la relazione tecnico – finanziaria ex art. 5 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 afferente il contratto decentrato

integrativo 2016/2018 intese attuative 2017, approvata in prima applicazione con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n° 36 del 14.02.2017 e che si sta predisponendo la relazione definitiva a seguito del positivo incontro sindacale del 7 dicembre 2017 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06 giugno 2017, con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica e contestualmente venivano dettati gli indirizzi per la contrattazione decentrata 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2009, in materia di disciplina dei servizi aggiuntivi ex art. 15, 5° comma del C.C.N.L. 1.4.1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.06.2017 a mezzo della quale sono stati approvati gli indirizzi di programmazione con l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 13.06.2017 , in materia di risorse aggiuntive e di utilizzo dei servizi aggiuntivi ex art. 15, 5° comma del C.C.N.L. 1.4.1999
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 12.12.2017 in materia di incremento risorse per proventi da sponsorizzazioni e servizi resi per delega di funzioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 31.03.2017 a mezzo è stata approvato il bilancio di previsione 2017;

VISTA la bozza di intese attuative normative 2016-2018 ed economiche 2017 siglata in data 07 dicembre 2017, dalla Delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza sindacale dei lavoratori, e ritenuta la stessa conforme e rispondente agli indirizzi dettati con la precedente deliberazione n. 77 del 06 giugno 2017.

VISTA la comunicazione operata con posta elettronica certificata (prot n° 33688/2017) , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, sotto la data dell' 11 dicembre 2017 al Revisore unico dei Conti;

DATO ATTO che il Revisore unico dei Conti ha espresso parere favorevole (prot. n. 30230 dell' 11 dicembre 2017) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. 6 del 13 giugno 2016, nella seduta del 18 Luglio 2017 ha preso visione delle proposte formulate dai dirigenti in materia di servizi aggiuntivi e obiettivi strategici per l'anno 2017;

ATTESA la necessità di autorizzare la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo– parte normativa per gli anni 2016 - 2018, e per la parte economica per l'anno 2017;

DATO ATTO che Corte dei Conti del Molise con parere 218/2015 afferma quanto segue: "Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, - continua il principio contabile - le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Ai fini della risoluzione delle richieste del Comune istante occorre pertanto individuare la corretta interpretazione dei suesposti principi relativi alla terza categoria di spese di personale, quelle cioè connesse all'erogazione del trattamento accessorio.

Come è evidente il Legislatore, attraverso il richiamato Principio contabile, prende in considerazione e disciplina nei termini sopra riportati, in prima battuta, l'ipotesi fisiologica della costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata e della sottoscrizione del relativo contratto entro il termine del 31.12 dell'esercizio cui le risorse si riferiscono. B.3. Pur tuttavia può accadere che nell'ambito dell'esercizio finanziario di riferimento, il Fondo per la contrattazione decentrata potrebbe non essere costituito o, seppure costituito, il complesso iter della contrattazione decentrata potrebbe non concludersi con la sottoscrizione del contratto decentrato. Nel primo caso (mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento), le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nel secondo caso (costituzione del fondo ma mancata sottoscrizione dell'accordo alla fine dell'esercizio), nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa,sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio."

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.8 in data 31 marzo 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- dal Dirigente Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla Città in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la bozza di intese attuative normative 2016-2018 ed economiche 2017 siglata in data 07 dicembre 2017, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, in quanto conforme e rispondente agli indirizzi dettati con la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 06 giugno 2017.
2. **DI AUTORIZZARE** la Delegazione Trattante di Parte Pubblica a provvedere alla sottoscrizione dell'accordo riassuntivo delle succitate intese, espletato, senza rilievi, l'incombente di cui all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1 aprile 1999 del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in punto di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
3. **DI DEMANDARE** al Servizio Personale gli adempimenti conseguenti all'applicazione ed esecuzione dell'accordo decentrato di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente atto deliberativo.
4. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del provvedimento sovra esteso alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, nonché di procedere ad adeguata informazione del personale dipendente dei contenuti dell'accordo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, nel rispetto dei termini contrattuali, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le parti, atteso quanto precede, danno atto di voler confermare e confermano la propria volontà, già espressa il 07 Dicembre 2017, di dare esecuzione al sovraesteso accordo decentrato- contratto integrativo normativo 2016_2018 - Contratto integrativo economico 2017

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Arch. Introini Stefano

Luino

Dott. Antonio Dipasquale

Luino 22.12.2017

Dott.ssa Mariella Enrico

Luino 22/12/2017

RSU - ASS. SIND. TERRITORIALI

Massimo Brizzio

Luino 21/12/2017

Annamaria Cordini

Luino 21/12/2017

Mirella Palermo CISL FP

Luino 22/12/2017

Giancarlo Ardizzoia CGIL FP

Luino

Laura Baggiolini

Luino 22/12/2017

Nadia Fantato

Luino 22/12/17

Cristina Murgia
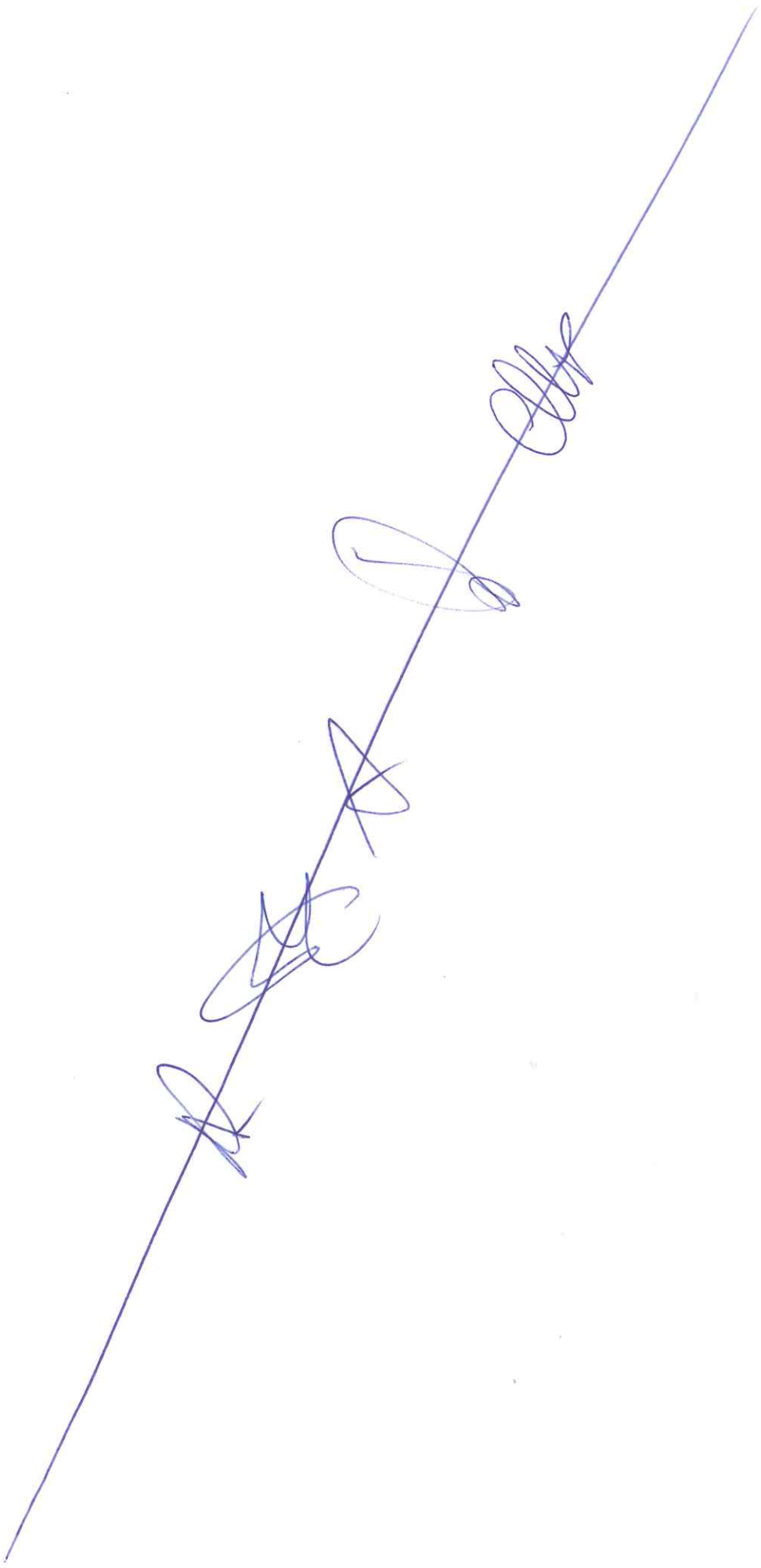
Luino 21/12/2017